

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 288

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURTI AURELIO, LA PIRA, DAL FALCO, SABATINI, CASTELLI, BARBI, GITTI, RUSSO VINCENZO, RADI, RIPAMONTI, SCARLATO, ROSELLI**

*Presentata il 26 settembre 1958*

### Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo stato attuale di ripresa della vita democratica delle Amministrazioni comunali e provinciali è opportuno affrontare con senso di responsabilità il problema della municipalizzazione in modo da consentire alle imprese municipalizzate la possibilità di agire in condizioni di minore inferiorità rispetto alle imprese private.

L'attuale testo unico sulla municipalizzazione è insufficiente a regolare un sano sviluppo economico ed industriale delle aziende municipalizzate.

Da alcun tempo si nota nelle Amministrazioni locali la tendenza a costituire società per azioni anziché aziende municipalizzate.

Si può riscontrare infatti che parecchi comuni importanti hanno dato vita a società per azioni il cui pacchetto è totalmente o quasi di proprietà del comune o di enti pubblici, per la gestione di comunicazioni interurbane, di centrali per il latte, di servizi aeroportuali, ecc.

Tale impostazione è dovuta all'implicito riconoscimento dell'insufficienza della legge sulla municipalizzazione.

Un siffatto atteggiamento, se pure è in parte giustificabile, deve peraltro essere prevenuto mediante idonee disposizioni di legge, giacché le norme attualmente in vigore tacciono circa la possibilità di sottrarre ai Consigli comunali il controllo del pubblico denaro mediante l'artificio delle società per azioni.

In merito all'attuale regolamentazione delle aziende municipalizzate si riscontrano due opposte tendenze.

Da un lato gli amministratori dei comuni ritengono di avere poteri insufficienti verso le aziende municipalizzate. Suffraga tale insoddisfazione il fatto che proprio sul documento più importante dell'azienda municipalizzata, il bilancio preventivo, il Consiglio comunale ha solamente il potere di formulare delle osservazioni. Se la Commissione amministratrice della municipalizzata non intende adeguarsi alle osservazioni del Consiglio comunale, decide la Giunta provinciale amministrativa e pertanto il Consiglio comunale resta completamente estromesso.

Dall'altro lato gli amministratori delle municipalizzate lamentano che tutti gli atti delle Commissioni amministratrici sono soggetti alla ratifica del Consiglio e nella maggior parte dei casi della Giunta provinciale amministrativa, per il che l'azienda municipalizzata è paralizzata nella snellezza della gestione industriale.

Entrambe le critiche sono fondate, perciò il problema si pone in modo tale da trovare una soluzione che accolga e contemperi l'istanza di autonomia dell'azienda con la prerogativa di indirizzo della politica aziendale da parte del Consiglio comunale.

Nel porre il problema nei termini sopra esposti non ci si può esimere dall'affrontare la questione della personalità giuridica della municipalizzata.

Molti municipalizzatori sono nettamente contrari a concedere alle aziende municipalizzate la personalità giuridica. La ragione fondamentale di tale opposizione consiste nel timore che, con la concessione della personalità giuridica, le aziende possano estraniarsi completamente dalle Amministrazioni comunali.

Per contro è evidente che il mantenere le aziende municipalizzate in completa soggezione mediante l'approvazione in prima ed in seconda istanza di ogni loro atto, pone le aziende in una condizione di massima pesantezza di funzionamento.

Noi riteniamo che il problema si possa risolvere mediante la concessione della personalità giuridica purché le Amministrazioni comunali abbiano i poteri che gli azionisti delle società per azioni hanno nell'ambito delle società stesse. In tale modo si rafforzano i poteri delle Amministrazioni comunali e nello stesso tempo si consente alle aziende municipalizzate di poter agire con una maggiore speditezza, concedendo al Consiglio di amministrazione della municipalizzata i poteri che di norma hanno i Consigli nelle società per azioni.

Una tale soluzione può essere ritenuta soddisfacente sia per le Amministrazioni comunali sia per le Amministrazioni delle municipalizzate.

La presente proposta di legge prevede negli articoli dal 5 al 16 il funzionamento dell'assemblea ordinaria e straordinaria, costituita dai consiglieri comunali e dai membri del Consiglio di amministrazione dell'azienda, con poteri analoghi a quelli delle assemblee delle società per azioni.

Anzi, per assicurare una maggiore limpidezza all'esercizio di una azienda pubblica si stabilisce che l'assemblea ordinaria approvi sia il bilancio preventivo sia il conto consuntivo.

Nell'assemblea ordinaria hanno diritto di voto i consiglieri comunali i quali sono i rappresentanti eletti dagli azionisti, in quanto si può configurare ciascun cittadino elettore come azionista della municipalizzata. L'assemblea straordinaria non corre sul medesimo piano di quella delle società per azioni, giacché nel nostro progetto di legge viene considerata come uno snellimento del normale funzionamento dell'assemblea ordinaria, in modo che, per alcune materie, il Consiglio comunale delega al sindaco o un assessore a partecipare all'assemblea, dandogli un mandato specifico sulle singole materie che sono all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

In tal modo il Consiglio comunale, nella configurazione dell'assemblea, ha poteri più vasti e più diretti di quelli oggi in atto.

Nella sistemazione da noi proposta non vi deve essere alcun timore per la concessione all'azienda della personalità giuridica giacché è evidente che la Amministrazione municipale acquisisce i massimi poteri di iniziativa nella gestione della municipalizzata.

La personalità giuridica comporta pure, se si vuole seguire lo schema delle società per azioni, l'introduzione del collegio sindacale (articoli dal 28 al 39), il quale potrà controllare tutto l'andamento aziendale e costituire quindi il punto di riferimento da parte dell'Amministrazione municipale per seguire l'esercizio dell'azienda in tutte le sue particolarità.

Per quanto concerne il controllo di legittimità e di merito, il progetto di legge riduce al minimo l'ingerenza della autorità tutoria. Circa il controllo di merito si prevede che siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle assemblee che riguardano i seguenti oggetti (articolo 68):

1°) bilancio preventivo e modificazioni al bilancio preventivo qualora per raggiungere il pareggio del bilancio dell'azienda occorra l'integrazione a carico del bilancio del comune:

2°) regolamento dell'azienda (eccettuati i regolamenti dei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri qualora non vi sia opposizione da parte di almeno un quarto dei consiglieri in carica);

3°) conto consuntivo qualora risulti in disavanzo;

4°) modificazioni del capitale di dotazione;

5°) contrazione di mutui, costituzione di ipoteche, emissione di obbligazioni.

Da questa elencazione emerge che il controllo di merito della Giunta provinciale amministrativa avviene solamente nei confronti degli ampliamenti degli impianti e, per quanto concerne l'esercizio, solamente quando l'esercizio stesso fosse passivo.

Al di fuori dei predetti controlli sulle deliberazioni assembleari, nessun controllo è previsto per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'azienda. Neppure il Consiglio comunale deve intervenire per approvare o meno le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'azienda che agisce nei limiti delle deliberazioni assembleari. Di fronte ad eventuali eccessi del Consiglio di amministrazione, il Consiglio comunale potrà provocare l'immediata convocazione dell'assemblea straordinaria per l'adozione degli

opportuni provvedimenti. Si ritiene che con tale sistemazione gli amministratori della azienda potranno usufruire di una maggiore autonomia che controbilancia le restrizioni che vengono introdotte mediante l'ampliamento dei poteri dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

Per quanto concerne lo scioglimento del Consiglio di amministrazione occorre invece dare i più ampi poteri sia all'assemblea, sia alla Giunta provinciale amministrativa, alla quale occorre prevedere potestà analoghe a quelle che vengono esercitate dal Tribunale nei confronti delle società per azioni (articoli 69 e 70).

Il progetto di legge attribuisce il controllo di merito alla Giunta provinciale amministrativa ancorché la Costituzione lo deferisca all'Ente regione, per il solo fatto che le Regioni non sono ancora funzionanti.

Mediante l'acquisizione della personalità giuridica, l'azienda municipalizzata può procedere direttamente all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari al potenziamento ed allo sviluppo degli impianti.

L'azienda può quindi emettere obbligazioni, contrarre mutui, costituire ipoteche e rilasciare, a garanzia dei mutui contratti, delegazione di pagamenti sulle entrate ordinarie dell'azienda. Il progetto di legge estende a tutte le aziende municipalizzate la facoltà di rilasciare delegazioni di pagamento secondo il sistema concesso recentemente alle aziende elettriche (articoli 52 e 53). Ciò evidentemente dà la massima elasticità alle aziende per il reperimento dei mezzi finanziari per lo sviluppo degli impianti.

Per lo snellimento delle rilevazioni contabili, di costi e statistiche, viene prevista la soppressione della contabilità finanziaria (articoli dal 46 al 48). Questa che pur è giustificata in Enti di erogazione dove le uscite sono subordinate alle entrate, non risponde alle esigenze delle aziende di servizi a carattere industriale, specie in quelle a costi congiunti, dove, per ovviare a difficoltà di ripartizione, l'attribuzione delle spese ai vari titoli e capitoli viene effettuata in sede di consuntivo.

Inoltre gli stanziamenti in preventivo non hanno carattere impegnativo, ma soltanto indicativo, in quanto l'eccedenza delle impostazioni rispetto agli accertamenti non vengono riportate a nuovo.

Si vengono così a sollevare le aziende dall'obbligo della tenuta di una contabilità, di fatto tecnicamente superata, anche per la mutevolezza degli elementi di costo delle aziende industriali, mentre con l'istituzione

del Collegio dei revisori dei conti e per i compiti ad esso affidati, si ritiene di essere sufficientemente tutelati circa l'aderenza dell'andamento della gestione con le previsioni.

In sede di disposizioni finali e transitorie la proposta di legge tende ad ottenere un riordinamento di tutte le situazioni anomale che purtroppo oggi sono in atto.

In primo luogo la trasformazione in aziende municipalizzate delle società per azioni in cui i comuni sono azionisti unici (articolo 83). In secondo luogo il riscatto e la trasformazione delle società per azioni esercitanti servizi pubblici che possono essere assunti con diritto di privativa da parte degli Enti locali, qualora l'Ente locale sia proprietario di almeno un quinto delle azioni (articolo 84). In terzo luogo il riscatto e la trasformazione delle società per azioni esercitanti servizi pubblici qualora gli Enti locali siano proprietari di più della metà delle azioni (articolo 84, secondo comma). Si prevede pure la trasformazione degli istituti autonomi per le case popolari in aziende provinciali (articolo 85). Questa trasformazione si rende opportuna per la considerazione che oggi gli Istituti autonomi per le case popolari, pur avendo una competenza territoriale di ambito provinciale, non rispondono ad alcun organo pubblico locale dei loro programmi di costruzione ed in senso ancora più generale della loro politica edilizia. L'agganciamento al Consiglio provinciale potrà dare le massime garanzie sotto i predetti aspetti. Ed ancora sotto il profilo delle possibilità di finanziamento e quindi dello sviluppo delle edificazioni popolari la trasformazione in aziende provinciali potrà consentire l'inserimento di una strumentazione più idonea ad imprimere un decisivo impulso a tale importante settore edilizio.

Onorevoli colleghi, abbiamo presentato una soluzione al problema della municipalizzazione sotto un aspetto di ampia veduta democratica pur salvaguardando la snellezza della gestione di un'azienda industriale.

Ci è servito di guida il fenomeno dell'attuale tendenza a costituire da parte degli Enti pubblici, società per azioni, ma abbiamo rifiutato tale impostazione che sottrae la società ad un effettivo indirizzo o ad un completo controllo dell'Ente locale. Abbiamo invece inserito gli amministratori eletti dalla comunità locale nella piena funzione di rappresentanza della proprietà.

Riteniamo di aver poste le basi per una nuova vitalità della municipalizzazione e pertanto chiediamo la vostra approvazione alla presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI

##### ART. 1.

*Elencazione indicativa dei servizi che si possono assumere direttamente — Diritto di privata.*

I comuni possono assumere, nei modi stabiliti dalla presente legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei servizi pubblici e, particolarmente, di quelli relativi ai seguenti oggetti:

- 1°) costruzione ed esercizio d'impianti idroelettrici e termoelettrici;
- 2°) reti di distribuzione e fornitura di energia elettrica e termoelettrica per usi pubblici e privati;
- 3°) costruzione ed esercizio d'impianti per la produzione del gas, reti per la distribuzione, fornitura del gas per usi pubblici e privati;
- 4°) reti di distribuzione e fornitura del gas-metano per usi termici;
- 5°) tramvie, filovie, linee automobilistiche e altri mezzi di trasporto per pubbliche comunicazioni;
- 6°) costruzione ed esercizio di aeroporti;
- 7°) acquedotti, fontane, fornitura di acqua per usi pubblici e privati;
- 8°) costruzione e gestione di case economiche;
- 9°) fognature;
- 10°) nettezza pubblica, rimozione e asportazione d'immondizie dalle case, trasporto e utilizzazione dei rifiuti solidi urbani;
- 11°) centrali del latte;
- 12°) farmacie;
- 13°) bagni e lavatoi pubblici;
- 14°) stabilimenti termali e idropinici;
- 15°) trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale ed eccettuati i trasporti di soci di congregazioni, confraternite e altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;
- 16°) stabilimenti per la macellazione;
- 17°) mercati pubblici, servizi di peso e misura e plateatico;
- 18°) pubbliche affissioni, eccettuati i manifesti elettorali e gli atti delle pubbliche autorità.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Possono essere assunti con diritto di privata i servizi di cui ai numeri 2<sup>o</sup>, 3<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup>, 7<sup>o</sup>, 9<sup>o</sup>, 10<sup>o</sup>, 11<sup>o</sup>, 15<sup>o</sup>, 16<sup>o</sup>, 17<sup>o</sup>, e 18<sup>o</sup>.

## ART. 2.

*L'azienda municipale.*

Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve costituire un'azienda municipale regolata dalle disposizioni della presente legge.

Quando si tratti di servizi tali da potersi riunire convenientemente, può essere costituita un'azienda sola con il compito di provvedere alla loro gestione.

Le aziende municipali costituite a norma della presente legge hanno personalità giuridica propria.

## ART. 3.

*Esercizio in economia.*

Possono esser esercitati in economia i servizi di cui ai numeri 12<sup>o</sup>, 13<sup>o</sup> e 14<sup>o</sup> dell'articolo 1.

Possono, inoltre, esser esercitati in economia gli altri servizi, per i quali particolari ragioni tecniche od economiche non consentano la costituzione dell'azienda municipale.

Per i comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri, la deliberazione relativa all'esercizio del servizio in economia e il regolamento che disciplina il servizio stesso non sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

## ART. 4.

*Regolamento dell'azienda.*

Ciascuna azienda è retta da un regolamento che deve determinare:

1<sup>o</sup>) l'ordinamento dei servizi e le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda;

2<sup>o</sup>) le modalità e le condizioni per il funzionamento del servizio di cassa;

3<sup>o</sup>) le modalità per la nomina del Direttore, la misura dello stipendio fisso da corrispondergli e quella dell'eventuale partecipazione agli utili dell'azienda;

4<sup>o</sup>) le norme per l'eventuale partecipazione del personale agli utili dell'azienda, per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva e per la valutazione delle attività patrimoniali;

5<sup>o</sup>) la partecipazione, con voto consultivo, di una rappresentanza del personale

dell'azienda alle riunioni del Consiglio di amministrazione, le quali abbiano per oggetto gli affari di cui ai numeri 1º, 3º, 4º 5º e 6º dell'articolo 22;

6º) il numero dei componenti la rappresentanza predetta e le modalità della loro nomina da parte dell'assemblea;

7º) le norme per la fissazione delle tariffe e per le loro modificazioni;

8º) tutte le altre disposizioni ritenute necessarie per assicurare il proficuo funzionamento dell'azienda.

## CAPO II.

### ORGANI AZIENDALI

#### ART. 5.

##### *Assemblea ordinaria.*

Ciascuna azienda municipale ha un'assemblea ordinaria composta dai seguenti membri:

- a) i consiglieri comunali
- b) i membri del Consiglio d'amministrazione
- c) il direttore.

Tutti i membri possono partecipare alle discussioni. Soltanto i consiglieri comunali hanno voto deliberativo. La seduta è sempre pubblica, eccetto i casi in cui, per tutelare gli interessi dell'Ente, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Le sole deliberazioni concernenti nomine di persone o valutazione di qualità personali di persone fisiche si prendono a scrutinio segreto.

#### ART. 6.

##### *Poteri dell'assemblea ordinaria.*

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti oggetti:

- 1º) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- 2º) nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;
- 3º) compenso ai componenti del Consiglio e del Collegio di cui al comma precedente;
- 4º) regolamento dell'azienda.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio aziendale.

Il conto consuntivo deve essere deliberato non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio aziendale.

ART. 7.

*Formalità per la convocazione.*

L'assemblea ordinaria è convocata dal sindaco nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, mediante avviso scritto da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

ART. 8.

*Costituzione dell'assemblea ordinaria  
e validità delle deliberazioni.*

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei consiglieri comunali assegnati al comune. Essa delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali presenti.

ART. 9.

*Seconda convocazione.*

Quando l'assemblea ordinaria non possa aver luogo per mancanza del numero legale, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei consiglieri comunali presenti.

ART. 10.

*Presidenza dell'assemblea ordinaria.  
Verbale delle deliberazioni.*

L'assemblea ordinaria è presieduta dal sindaco.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale assistito dal direttore dell'azienda, e sono firmati dal sindaco, dal presidente dell'azienda e dal segretario rogante. Il verbale è atto pubblico.

ART. 11.

*Assemblea ordinaria nel comune  
ove sono costituite più aziende.*

Nel comune ove sono costituite più aziende municipali, le assemblee ordinarie possono essere convocate per lo stesso gior-

no ed ora. Il sindaco procede allo svolgimento delle assemblee una a seguito dell'altra. Devono redigersi verbali separati per ciascuna assemblea.

ART. 12.

*Assemblea straordinaria.*

Ciascuna azienda ha un'assemblea straordinaria costituita dai seguenti membri:

- a) il sindaco o un'assessore nominato dal Consiglio comunale volta per volta;
- b) i membri del Consiglio di amministrazione;
- c) il direttore.

Le riunioni non sono pubbliche.

ART. 13.

*Poteri dell'assemblea straordinaria.*

L'Assemblea straordinaria delibera nei seguenti soggetti:

- 1°) modificazioni del capitale di dotazione;
- 2°) contrazioni di mutui, costituzioni di ipoteche, emissioni di obbligazioni;
- 3°) modificazioni al bilancio preventivo;
- 4°) tariffe da applicare agli utenti;
- 5°) utilizzazione dei fondi di ammortamento per gli ampliamenti ed i miglioramenti dell'azienda.

ART. 14.

*Convocazione dell'assemblea straordinaria.*

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta dalla Giunta municipale o dal Collegio dei revisori dei conti, con l'indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno.

ART. 15.

*Deliberazioni dell'assemblea straordinaria.*

Le materie da trattarsi nell'Assemblea straordinaria sono preventivamente sottoposte alle deliberazioni del Consiglio comunale.

Il sindaco o l'assessore che partecipano all'assemblea straordinaria devono far prendere atto dall'assemblea stessa delle deliberazioni del Consiglio comunale per la loro attuazione,



ART. 16.

*Presidenza dell'assemblea straordinaria.  
Verbale delle deliberazioni.*

L'assemblea straordinaria è presieduta dal presidente dell'azienda.

Il processo verbale delle deliberazioni della assemblea straordinaria è redatto dal direttore dell'azienda ed è firmato dal sindaco o dall'assessore, dal presidente della azienda e dal direttore rogante.

Il verbale è atto pubblico.

ART. 17.

*Consiglio di amministrazione dell'azienda.*

Ciascuna azienda ha un Consiglio di amministrazione.

Possono essere nominate a far parte del Consiglio di amministrazione le persone che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove; i suoi componenti rimangono in carica quattro anni in corrispondenza del periodo di mandato del Consiglio comunale e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica, vengono sostituiti dall'assemblea ordinaria.

I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

ART. 18.

*Cause di ineleggibilità.*

Non può essere eletto alla carica di membro del Consiglio d'amministrazione il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Sono pure ineleggibili coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati da imprese esercitanti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda o servizio e da industrie connesse al servizio medesimo, e coloro che hanno liti vertenti coll'azienda.

ART. 19.

*Incompatibilità con la funzione di consigliere.*

Non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio d'amministrazione i pa-

renti e gli affini sino al grado secondo incluso, i coniugi, l'adottante e l'adottato.

L'incompatibilità colpisce il membro meno anziano.

ART. 20.

*Nomina dei consiglieri.*

La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, escluso il presidente, ha luogo a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri comunali presenti. Se, però, in una prima votazione nessuno o solo qualcuno dei candidati abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei presenti, l'assemblea procede a votazione di ballottaggio, nella quale sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio, in numero possibilmente doppio dei posti residui da ricoprire, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella precedente votazione.

A parità di voti, sono ammessi i più anziani di età.

ART. 21.

*Perdita della qualità di membro del Consiglio di amministrazione.*

La qualità di membro del Consiglio di amministrazione si perde quando si verifichi una causa d'ineleggibilità a consigliere comunale, oppure una delle condizioni d'ineleggibilità o di incompatibilità previste negli articoli 18 e 19 della presente legge.

I membri del Consiglio di amministrazione incorrono, inoltre, nella decadenza qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

La decadenza in tali casi è dichiarata dall'assemblea.

Se l'assemblea non provvede entro un mese dalla presentazione della proposta o dalla data in cui si è resa nota la causa della decadenza, si sostituisce ad essa il prefetto.

La proposta di decadenza deve, in ogni caso, essere comunicata all'interessato, a mezzo del messo comunale, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione dell'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione prende atto delle dimissioni dei propri membri. Se omette di farlo, provvede l'assemblea e in mancanza, il prefetto.

ART. 22.

*Compiti del Consiglio di amministrazione.*

Il Consiglio di amministrazione:

1°) propone annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti nel regolamento

dell'azienda il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

2°) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva e da quello per le spese impreviste, nonché gli storni dei fondi stanziati in bilancio;

3°) delibera circa le proposte per il piano programmatico concernente lo sviluppo e le nuove opere dell'azienda e per il finanziamento del medesimo;

4°) delibera circa le operazioni di ricorso al credito a breve e a media scadenza, anche mediante anticipazioni su titoli, nei limiti del piano programmatico approvato dal Consiglio comunale;

5°) delibera circa le proposte di assunzione di mutui a lungo termine presso gli Istituti di credito, stabilendo il piano di ammortamento e prevedendo, ove occorra, la costituzione in garanzia del patrimonio ed il rilascio di delegazioni sulle entrate effettive ordinarie;

6°) delibera circa le proposte di ricorso al credito mediante emissione di obbligazioni, nonché la partecipazione da parte dell'azienda al capitale di enti o società, la cui attività sia direttamente o indirettamente connessa col servizio aziendale;

7°) provvede alle opere e alle spese, nonché a quanto altro occorre per il funzionamento dell'azienda;

8°) autorizza, con deliberazione motivata, la stipulazione a licitazione o a trattativa privata dei contratti, per qualunque valore;

9°) provvede, in base alle norme di regolamento dell'azienda e salvo la specifica competenza attribuita al presidente o al direttore, all'organizzazione degli uffici e dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale.

#### ART. 23.

##### *Sedute del Consiglio di amministrazione.*

Le sedute del Consiglio d'amministrazione sono ordinarie e straordinarie; i periodi in cui si tengono le sedute ordinarie e la frequenza di esse, sono stabiliti dal regolamento dell'azienda.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del presidente, o su domanda di due consiglieri o del direttore, o per disposizione del sindaco.

Le sedute del Consiglio d'amministrazione non sono pubbliche.

Gli avvisi di convocazione sono notificati nei termini fissati dal regolamento.

ART. 24.

*Validità delle sedute.  
Verbale delle deliberazioni.*

Le sedute del Consiglio d'amministrazione non sono valide senza l'intervento di tutti i suoi membri, quando questi sono in numero di tre.

Negli altri casi, le sedute del Consiglio d'amministrazione non sono valide senza l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

In seconda convocazione sono valide con l'intervento di tre membri.

Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza assoluta di votanti.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal direttore dell'azienda e sono firmati dal presidente e dal direttore rogante.

Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni alla Giunta municipale.

ART. 25.

*Nomina del presidente.*

La nomina del presidente del Consiglio di amministrazione viene deliberata dall'assemblea, prima di quella degli altri membri, con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al comune e col voto della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 26.

*Compiti del presidente.*

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda e provvede, inoltre:

a) alla convocazione del Consiglio di amministrazione:

b) alla firma dei mandati di pagamento, dei ruoli per le entrate e le spese, nonché della corrispondenza e degli atti in nome del Consiglio di amministrazione;

c) alla vigilanza sull'andamento dell'azienda e sull'opera del direttore;

d) all'adozione, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, di provvedimenti che rientrino nella competenza del Consiglio, fatta eccezione per quelli in cui ai numeri 1°, 3°, 4°, 5°, 6° e 8° dell'articolo 22.

I provvedimenti medesimi devono essere sottoposti al Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza, per la ratifica.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della deliberazione del Consiglio che nega la ratifica.

## ART. 27.

*Sostituzione del presidente assente o impedito.*

Il presidente del Consiglio d'amministrazione delega un consigliere a sostituirlo in caso di assenza o d'impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il consigliere delegato, fa le veci del presidente il consigliere anziano.

La delega deve essere conferita per iscritto.

## ART. 28.

*Collegio dei revisori dei conti.*

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre o cinque membri effettivi. Devono essere nominati due revisori supplenti.

Le aziende dei comuni capoluogo di provincia devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei revisori effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i revisori effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei revisori supplenti.

Nei comuni ove esiste un ufficio di ragioneria, un revisore deve essere scelto fra i funzionari della ragioneria.

## ART. 29.

*Presidenza del Collegio.*

La presidenza del Collegio dei revisori dei conti spetta al revisore scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del Collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio. Se nessuno dei revisori è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente fra i membri del Collegio.

## ART. 30.

*Cause d'ineleggibilità e di decadenza.*

Non può essere eletto alla carica di revisore dei conti, e, se eletto, decade d'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Sono pure ineleggibili i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente

responsabili stipendiati o salariati in imprese esercitanti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda o servizio o industrie connesse al servizio medesimo e coloro che hanno liti vertenti coll'azienda.

Per i revisori scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge, la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di revisore.

ART. 31.

*Nomina e cessazione dall'ufficio.*

I revisori sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per un quadriennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito l'interessato.

ART. 32.

*Sostituzione.*

In caso di morte o di decadenza di un revisore scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti a norma del secondo comma dell'articolo 28, subentra il supplente iscritto nel ruolo suddetto.

Se si tratta di altro revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i revisori supplenti non si completa il collegio dei revisori dei conti, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

ART. 33.

*Retribuzione.*

La retribuzione annuale dei revisori deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 34.

*Doveri del Collegio dei revisori dei conti.*

Il Collegio dei revisori dei conti deve controllare l'amministrazione dell'azienda, vigilare sull'osservanza della legge e del regolamento dell'azienda ed accertare la regolare

tenuta della contabilità, la corretta impostazione del bilancio e la corrispondenza del conto alle risultanze delle scritture contabili.

Il Collegio dei revisori dei conti deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dalla azienda in pegno, cauzione o custodia.

I revisori posono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti d'ispezione e di controllo.

Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 6 dell'articolo 44.

#### ART. 35.

##### *Riunioni e deliberazioni del Collegio.*

Il Collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro indicato nel n. 6 dell'articolo 44 e sottoscritto dagli intervenuti.

Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni alla Giunta municipale.

Le deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti devono essere prese a maggioranza assoluta di voti. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### ART. 36.

##### *Intervento alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle assemblee.*

I revisori devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

I revisori, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio, a due adunanze del Consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio.

#### ART. 37.

##### *Perdita della qualità di membro del Collegio dei revisori dei conti.*

Quando si verifica una causa di ineleggibilità o di decadenza previste negli articoli 30

e 36, per la dichiarazione di decadenza da membro del Collegio dei revisori dei conti applicano le norme dell'articolo 21.

ART. 38.

*Responsabilità.*

I revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità e delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Per l'accertamento delle responsabilità si applicano le norme della legge comunale e provinciale.

ART. 39.

*Denuncia al Collegio dei revisori dei conti.*

Ogni consigliere comunale può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio dei revisori il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se le denuncia appare fondata e se vi è urgente necessità di provvedere.

ART. 40.

*Nomina del direttore.*

Il Consiglio di amministrazione stabilisce il titolo di studio e gli altri requisiti occorrenti per la nomina a direttore.

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso, per il periodo di tre anni.

Egli può essere confermato con deliberazione consiliare da adottarsi almeno due mesi prima della scadenza del triennio, e non può essere licenziato senza deliberazione motivata del Consiglio d'amministrazione.

In casi eccezionali il direttore potrà esser nominato per chiamata, ma in tale ipotesi la sua nomina dovrà essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione col voto unanime dei suoi componenti e approvata dall'assemblea con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Il direttore deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento dell'azienda.

ART. 41.

*Compiti del direttore.*

Il direttore:

1°) sovrintende a tutto l'andamento dell'azienda e dirige il personale;



2°) interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio d'amministrazione;

3°) propone, di volta in volta, al Consiglio d'amministrazione i provvedimenti che ritenga opportuni per la conservazione, il funzionamento e l'incremento dell'azienda;

4°) esegue, sotto la vigilanza del presidente, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; prepara lo schema del bilancio e del conto consuntivo; può presiedere, previa delega del presidente, le aste e le licitazioni private, e stipulare i contratti, previo mandato del presidente stesso;

5°) controfirma i mandati di pagamento, le reversali, i ruoli di entrata e di spesa, firma la corrispondenza e tutti gli atti in genere dell'azienda che non debbano essere firmati dal presidente;

6°) salvo quanto previsto da leggi speciali, adotta, nei casi e in conformità delle norme stabilite dal regolamento aziendale, le sanzioni disciplinari sino alla sospensione; fa le proposte al Consiglio di amministrazione per il licenziamento degli impiegati e dei salariati;

7°) esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal regolamento dell'azienda, nonché quelle che gli siano conferite dal Consiglio di amministrazione con atto di procura.

#### ART. 42.

##### *Incompatibilità del direttore, dei dirigenti e degli impiegati.*

Non possono essere nominati direttori, dirigenti od impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, il loro coniuge o i loro parenti ed affini sino al terzo grado compreso.

#### ART. 43.

##### *Dirigenti, impiegati e salariati dell'azienda.*

Il rapporto del direttore, dei dirigenti amministrativi o tecnici, degli impiegati e dei salariati, nei confronti delle aziende speciali, è di diritto privato. Le relative controversie sono attribuite alla competenza della Autorità giudiziaria ordinaria.

Il regolamento dell'azienda determina la posizione giuridica, il trattamento economico, nonché il trattamento di previdenza degli impiegati e salariati, stabilendo le modalità di applicazione in base ai contratti collettivi di lavoro ed alle leggi.

CAPO III.

LIBRI AZIENDALI

ART. 44.

*Libri aziendali obbligatori.*

Ogni azienda deve tenere:

- 1°) Il libro degli inventari;
- 2°) il libro giornale;
- 3°) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte il cognome, ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- 4°) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- 5°) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- 6°) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'azienda e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché le copie delle lettere e dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti, e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti.

ART. 45.

*Libro giornale e libro degli inventari.*

Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati e firmati in ogni foglio dal segretario comunale.

Il segretario comunale deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

CAPO IV.

BILANCIO PREVENTIVO, CONTO CONSUNTIVO, GESTIONE FINANZIAMENTI

ART. 46.

*Esercizio annuale.*

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno, e non può essere protratto.

ART. 47.

*Bilancio preventivo.*

Il bilancio preventivo deve indicare:

nella parte attiva tutte le rendite, i profitti, i ricavi che si presume possano avere luogo nell'anno;

nella parte passiva:

1°) tutte le spese, gli oneri, le perdite, i consumi che si presume possano avere luogo nell'anno, nonché i ratei relativi alle indennità maturate a favore del personale;

2°) gli interessi sul capitale assegnato in modo permanente dal comune quando provenga da mutui e per il periodo di ammortamento del mutuo;

3°) una quota per la costituzione di un fondo di ammortamento e per la rinnovazione degli impianti. Nelle aziende a impianti reversibili la quota di ammortamento finanziario deve essere distinta da quella per la rinnovazione degli impianti;

4°) una quota per la costituzione di un fondo svalutazione crediti, al quale dovranno imputarsi le perdite sopportate per i crediti riconosciuti parzialmente o totalmente inesigibili.

ART. 48.

*Redazione del conto consuntivo.*

Il conto consuntivo economico dell'azienda deve essere presentato da direttore entro il mese di marzo. I dati in esso contenuti devono essere posti in relazione con le impostazioni fatte nel bilancio preventivo.

Ad esso sono allegati:

1°) il riassunto dei conti aperti dall'azienda al comune;

2°) un prospetto indicante il costo del servizio, unitario ove sia possibile;

3°) la situazione generale del patrimonio dell'azienda, con la indicazione delle variazioni subite durante l'anno dalle attività e passività.

ART. 49.

*Ripartizione degli utili.*

Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato, detratto quanto disposto dall'articolo 4, nn. 3 e 4 e detratto l'accantonamento per imposte a pagare, nonché quanto si ritenga di dover destinare per ri-

durre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio comunale.

ART. 50.

*Disavanzo di bilancio e perdite di gestione.*

Se il bilancio di previsione deliberato dall'assemblea si chiude in disavanzo, il Consiglio comunale deve stanziare nel bilancio comunale del corrispondente esercizio, metà della somma del disavanzo previsto dalla azienda.

Alla perdita accertata in base al conto consuntivo dell'azienda si fa fronte con il fondo di riserva costituito come all'articolo 4, n. 4, e, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nel bilancio comunale.

ART. 51.

*Mezzi finanziari per gli ampliamenti ed i miglioramenti degli impianti.*

Per gli ampliamenti ed i miglioramenti degli impianti dell'azienda municipale, possono procurarsi i mezzi necessari mediante:

- 1°) contrazione di mutui da parte del comune;
- 2°) contrazione di mutui da parte della azienda;
- 3°) utilizzazione del fondo di ammortamento o di quello di riserva.

L'azienda municipale può contrarre mutui con ipoteca o con rilascio di delegazioni sulle proprie entrate, presso gli Istituti autorizzati dalle leggi.

L'azienda municipale può, con autorizzazione da concedersi dal Ministero del tesoro, emettere obbligazioni al portatore o nominative.

ART. 52.

*Delegazioni sulle entrate effettive ordinarie.*

A garanzia dell'ammortamento dei mutui di cui al n. 2 dell'articolo precedente, le aziende municipali possono rilasciare a favore dell'Istituto mutuante, delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie della azienda, nel limite di un terzo del loro ammontare accertato in base al conto consuntivo dell'esercizio precedente deliberato dalla assemblea.

Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal direttore e dall'esattore dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente dell'azienda stessa.

## ART. 53.

*Concessione di mutui da parte di Enti  
ed Istituti finanziari.*

Gli istituti o Sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico finanziari ed assicurativi statali e parastatali che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali sono autorizzati a concedere mutui alle aziende municipali, provinciali e consorziali e ad accettare, per garanzia, nei limiti di cui al primo comma dell'articolo precedente, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende predette.

Le delegazioni di pagamento sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui al precedente comma.

## ART. 54.

*Servizio di esattoria.*

Nei servizi continuativi che danno luogo a periodiche corrisposizioni da parte degli utenti, i ruoli di riscossione sono trasmessi all'esattore comunale che ne cura l'esazione secondo le norme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dei comuni.

L'esattore cura, altresì, nei modi stabiliti dal regolamento dell'azienda, l'esazione delle altre entrate dell'azienda non comprese nel comma precedente.

## CAPO V.

PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE  
DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI

## ART. 55.

*Deliberazione per l'assunzione diretta  
di pubblici servizi.*

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, in conformità delle disposizioni della presente legge, dev'essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

La deliberazione deve indicare mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario i seguenti elementi:

1°) le opere d'impianto e il loro costo presunto;

2°) i mezzi con cui il comune intende far fronte alle spese per l'impianto del servizio;

3°) l'ordinamento tecnico e amministrativo dell'azienda, se questa viene costituita ovvero il regolamento che disciplina il servizio se questo è esercitato in economia.

4°) i criteri per la costituzione del fondo di ammortamento degli impianti.

Quando il Consiglio comunale deliberi di avvalersi del diritto di privativa, dovranno esser enunciate nel progetto di massima le ragioni tecniche e di convenienza che giustificano la privativa stessa.

Per l'assunzione diretta del pubblico servizio riflettente la « centrale del latte », si prescinde dalla procedura stabilita con la legge 26 giugno 1938, n. 851. Tuttavia la deliberazione del Consiglio comunale con la quale si disponga l'assunzione diretta del servizio predetto è sottoposta al parere del Consiglio provinciale sanitario.

ART. 56.

*Esame della Giunta provinciale amministrativa.*

La deliberazione di cui all'articolo precedente è trasmessa alla Giunta provinciale amministrativa, la quale, ai fini del suo esame, deve particolarmente considerare la situazione economica del comune, nonché le condizioni industriali e commerciali dei luoghi, in rapporto ai servizi da assumere direttamente.

ART. 57.

*Esecutività della deliberazione.*

La deliberazione per l'assunzione diretta del pubblico servizio diventa esecutiva se, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del verbale, la Giunta provinciale amministrativa non la rinvia, con provvedimento motivato, per vizi di legittimità o per ragioni di merito.

Entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti richiesti o della nuova deliberazione eventualmente adottata dal Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa emette la sua definitiva determinazione.

ART. 58.

*Riscatto di pubblici servizi  
già affidati all'industria privata.*

I comuni, possono valersi della facoltà consentita dall'articolo 1 per i servizi che siano già affidati all'industria privata, quan-

do dall'effettivo inizio dell'esercizio in base alla concessione originaria sia trascorso un terzo tempo stabilito per la durata della concessione. Tuttavia, i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando siano passati nove anni dall'effettivo inizio dell'esercizio, ma in ogni caso, non possono esercitarlo prima che ne siano passati cinque.

Il riscatto deve sempre esser preceduto dal preavviso di un anno.

Nel caso in cui una concessione sia stata prorogata o rinnovata al suo termine o anche anteriormente, ovvero nel caso in cui, perdurando la stessa concessione, al concessionario primitivo sia subentrato un altro esercente, l'effettivo inizio dell'esercizio e la durata di questo, agli effetti delle disposizioni previste nel primo comma, si calcolano in rapporto alla prima concessione, anche quando ai patti di esercizio siansi apportate modificazioni, purché queste non siano di tale natura ed entità, da dare vita a una nuova concessione.

ART. 59.

*Misura dell'indennità di riscatto.*

Quando i comuni procedono al riscatto, debbono liquidare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti elementi:

a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile e immobile, al momento del riscatto, considerate le clausole previste dal contratto di concessione circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima:

b) anticipazioni o sussidi da parte dei comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e dei premi eventualmente pagati dagli enti concedenti.

ART. 60.

*Procedimento per la determinazione dell'indennità di riscatto.*

L'ammontare delle indennità può essere determinata d'accordo fra le parti, salva la facoltà degli interessati di fare ricorso di comune accordo alla giurisdizione arbitrale prevista dall'articolo 1473 del Codice civile.

Qualora manchi l'accordo, l'ammontare dell'indennità viene determinato dal comune in base ad apposita perizia redatta dal proprio ufficio tecnico o da un professionista designato dal Consiglio comunale.

Ove il concessionario non ritenga di accettare l'indennità di cui al precedente com-

ma, potrà proporre formale opposizione innanzi alla autorità giudiziaria. Il comune potrà tuttavia prendere immediato possesso degli impianti e del materiale dell'azienda.

## ART. 61.

*Obblighi verso il personale e verso terzi.*

I comuni che esercitano la facoltà di riscatto si sostituiscono nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso coi terzi per l'esercizio dell'industria o del servizio e col personale addettovi, purché i contratti siano stati stipulati e il personale assunto prima del preavviso di un anno indicato nell'articolo 58. Tuttavia, degli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

## ART. 62.

*Deliberazione per il riscatto.*

Qualora i comuni vogliano fare uso della facoltà prevista dagli articoli precedenti circa il riscatto, la deliberazione e il progetto di massima di cui all'articolo 55 devono indicare, in modo particolareggiato, oltre i mezzi con i quali s'intende provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto e l'ammontare presumibile dell'indennità.

## ART. 63.

*Clausole cautelative  
in caso di concessioni a privati.*

I comuni che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1, debbono sempre, nel relativo atto di concessione, riservarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non siano, per i comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nei precedenti articoli del presente capo.

## ART. 64.

*Preferenza ai comuni per l'esercizio  
delle grandi derivazioni scadute.*

Alla scadenza delle concessioni a privati per le utenze di grandi derivazioni per forza motrice, se lo Stato non intende assumere la gestione diretta dei singoli impianti, i comuni ai fini dell'assunzione diretta dei servizi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 1, saranno preferiti, anche nei confronti degli utenti scaduti, nel conferimento dell'esercizio, con l'applicazione e loro favore delle norme



previste dall'articolo 25 del regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, purché accettino le condizioni che lo Stato riterrà di stabilire.

## ART. 65.

*Mutui per l'assunzione diretta  
dei pubblici servizi.*

Quando manchino altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti autorizzati dalle leggi.

Gli interessi di tali mutui non si computano agli effetti delle limitazioni stabilite dagli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale 1934, n. 383, e successive modificazioni.

I mutui devono essere deliberati dal Consiglio comunale con le forme stabilite dalla legge comunale e provinciale e l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a norma dell'articolo 57, vale anche agli effetti della contrazione del mutuo.

## ART. 66.

*Revoca del servizio.*

Con deliberazione motivata, il Consiglio comunale può disporre la revoca del servizio.

La relativa deliberazione deve essere adottata con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

## CAPO VI.

CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE  
DELLE AZIENDE

## ART. 67.

*Controllo di legittimità.*

Le deliberazioni delle assemblee, non soggette a controllo di merito, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio del comune e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti dell'assemblea aventi diritto di voto.

Entro venti giorni dal ricevimento, il prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

Non sono soggette a speciale approvazione le deliberazioni del Consiglio comunale di cui al primo comma dell'articolo 15.

## ART. 68.

*Controllo di merito.*

Le deliberazioni delle assemblee che riguardino i seguenti oggetti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

1°) bilancio preventivo e modificazioni al bilancio preventivo qualora per raggiungere il pareggio del bilancio occorra l'integrazione a carico del bilancio del comune;

2°) regolamento dell'azienda;

3°) conto consuntivo qualora risulti in disavanzo;

4°) modificazioni del capitale di dotazione;

5°) contrazione di mutui, costituzione di ipoteche, emissione di obbligazioni.

I regolamenti delle aziende dei comuni ai quali sono assegnati ottanta consiglieri sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa soltanto nel caso in cui vi sia opposizione da parte d'un quarto almeno dei consiglieri in carica.

## ART. 69.

*Scioglimento del Consiglio di amministrazione ad iniziativa dell'assemblea o del prefetto,*

Il Consiglio di amministrazione che non ottemperi alle norme di legge o dei regolamenti generali o speciali ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda, può essere sciolto dall'assemblea su proposta del sindaco, o di un terzo dei consiglieri assegnati al comune. La deliberazione deve essere adottata con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Qualora in due successive convocazioni l'assemblea ometta di deliberare, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dal prefetto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo in tale entità che ecceda le possibilità del bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarità, ordina un'inchiesta.

Gli atti dell'inchiesta sono sottoposti alla Giunta provinciale amministrativa e, quando questa riconosca doversi procedere allo scioglimento, il prefetto emette il relativo decreto.

## ART. 70.

*Gestione straordinaria.*

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea, quest'ultima può nominare, per un periodo massimo di sei mesi, un Commissario a cui restano affidate le funzioni del Consiglio di amministrazione.

Quando lo scioglimento venga disposto dal prefetto, il commissario viene nominato con decreto prefettizio e dura in carica sei mesi.

## ART. 71.

*Scioglimento del Consiglio comunale.*

Lo scioglimento del Consiglio comunale non determina quello del Consiglio di amministrazione dell'azienda, se ciò non sia espressamente dichiarato nel relativo decreto.

Quando sia sciolto anche il Consiglio di amministrazione, le attribuzioni del medesimo sono affidate al commissario del comune, che può, peraltro, esercitarle per tramite di un suo delegato.

## ART. 72.

*Responsabilità degli amministratori,  
del direttore e degli impiegati.*

Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende municipali, si applicano le norme della legge comunale e provinciale.

## CAPO VII.

ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI  
SERVIZI DA PARTE DELLE PROVINCE

## ART. 73.

*Assunzione diretta  
Norme estensibili alle province.*

Le province possono assumere, nei modi stabiliti dalla presente legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei servizi pubblici di interesse provinciale.

Sono estese alle province, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti della presente legge, intendendosi sostituite alle espressioni comune, Consiglio comunale, consigliere comunale, Giunta municipale, sindaco, segretario comunale e ragioniere comunale, rispettivamente, le espressioni: provincia, Consiglio provinciale, consigliere

provinciale, presidente della Giunta provinciale, Giunta provinciale, segretario generale e ragioniere capo dell'Amministrazione provinciale.

ART. 74.

*Conflitti di competenza fra province e comuni.*

Qualora insorga un conflitto di competenza fra la provincia ed i comuni in merito alla delimitazione territoriale dell'interesse attinente al pubblico servizio, decide la Giunta provinciale amministrativa.

ART. 75.

*Riscatto di pubblici servizi di trasporto in concessione.*

Le province e le aziende consorziali possono valersi della facoltà di sostituirsi al Governo nel diritto al riscatto delle ferrovie e delle tramvie concesse all'industria privata.

Tale facoltà può essere esercitata, con autorizzazione da concedersi dal Ministero dei trasporti, quando siano trascorsi i termini stabiliti nel regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni, ovvero sia trascorso il diverso termine previsto nella concessione.

La misura dell'indennità di riscatto viene determinata secondo le disposizioni del predetto testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

La procedura per il riscatto, che deve essere preceduto dal preavviso di un anno, è quella stabilita dall'articolo 60.

Verso il personale e verso i terzi valgono gli obblighi stabiliti dall'articolo 61.

CAPITOLI VIII.

AZIENDE CONSORZIALI

ART. 76.

*Costituzione delle aziende consorziali.*

Possono costituirsi aziende consorziali fra province, fra comuni e fra province e comuni anche se queste appartengono a province diverse, per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio, anche con diritto di privativa, dei servizi che siano di comune interesse, e per l'acquisto ed l'approvvigionamento di quanto occorra per l'esercizio dei servizi direttamente assunti.

ART. 77.

*Procedura per la costituzione.*

Le province e i comuni che intendano costituire Aziende consorziali per provvedere diret-

tamente all'impianto e all'esercizio dei servizi pubblici, devono adottare la relativa deliberazione nei sensi prescritti dall'articolo 22 della presente legge e allegare al progetto di massima uno schema di statuto contenente le norme essenziali regolatrici dell'azienda.

La procedura per l'assunzione del pubblico servizio si svolge a norma degli articoli dal 55 al 65.

## ART. 78.

*Statuto dell'Azienda consorziale.*

Compiuto il procedimento per l'assunzione del pubblico servizio, i Consigli delle province e dei comuni che hanno stabilito di costituire l'azienda consorziale deliberano definitivamente lo statuto dell'azienda medesima.

Lo statuto deve determinare:

1°) lo scopo e la durata dell'azienda consorziale ed i mezzi per conseguire lo scopo stesso;

2°) la sede dell'azienda consorziale;

3°) il numero dei rappresentanti di ciascun Ente nell'assemblea dell'azienda consorziale;

4°) le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;

5°) le materie elencate all'articolo 4.

## ART. 79.

*Riconoscimento giuridico dell'azienda consorziale.*

Le aziende consorziali previste nel presente capo sono persone giuridiche pubbliche, riconosciute come tali con decreto:

a) del prefetto, se gli Enti che concorrono alla formazione dell'azienda appartengono alla stessa provincia;

b) del Ministero dell'interno, se gli Enti che concorrono alla formazione dell'azienda appartengono a diverse province.

## ART. 80.

*Norme estensibili alle aziende consorziali.*

Sono estese alle aziende consorziali, in quanto applicabili, le norme previste nei precedenti capi per le aziende municipali.

L'assemblea è convocata ed è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed ha i poteri previsti negli articoli 6 e 13.

I processi verbali delle deliberazioni delle assemblee sono redatti dal direttore dell'azienda e sono firmati dal presidente e dal direttore rogante.

ART. 81.

*Controllo sulle aziende consorziali.*

Il prefetto e la Giunta provinciale amministrativa competenti a esercitare rispettivamente, il controllo di legittimità e quello di merito sulle aziende consorziali, sono quelli cui è deferito il controllo sugli Enti locali della provincia nella circoscrizione della quale l'azienda consorziale ha la sua sede.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 82.

*Aziende municipali già costituite.*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni e le province devono adeguare gli organi aziendali ed i regolamenti delle aziende costituite a norma del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province 15 ottobre 1925, n. 2573, alle disposizioni della presente legge.

Sino a che non siano nominati dall'assemblea il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti, hanno vigore, per le aziende di cui al comma precedente, le norme del testo unico predetto.

ART. 83.

*Comuni e province azionisti unici di società per azioni e consorzi esercenti servizi pubblici.*

È fatto divieto ai comuni ed alle province di essere azionisti unici di società per azioni esercenti servizi pubblici.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le società per azioni esercenti servizi pubblici le cui azioni risultano appartenere totalmente a comuni od a province, devono essere trasformate in aziende municipali, provinciali o consorziali.

Parimenti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi fra comuni e fra province e comuni, costituiti a norma della legge comunale e provinciale esercenti servizi pubblici, devono essere trasformati in aziende consorziali.

La trasformazione avviene mediante deliberazione dei Consigli comunali, provinciali delle assemblee consorziali e delle assemblee delle società per azioni.

La trasformazione può avvenire anche mediante assorbimento in azienda municipale, provinciale o consorziale già costituita esercente analogo servizio.

## ART. 84.

*Casi particolari di riscatto e trasformazioni di società per azioni.*

I comuni e le province che alla data in vigore della presente legge risultino essere proprietari, complessivamente, di almeno un quinto delle azioni di società per azioni esercitanti pubblici servizi, che a norma della presente legge possono essere assunti con diritto di privativa da parte degli Enti predetti, hanno facoltà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di riscattare le rimanenti azioni, indipendentemente dai termini previsti per il riscatto dalle convenzioni eventualmente stipulate.

Il riscatto è obbligatorio qualora i comuni e le province, complessivamente, risultino essere proprietari di più della metà delle azioni ed in tale caso deve essere operato anche per i servizi pubblici non soggetti a diritto di privativa.

Nei casi previsti dal presente articolo si applicano le norme stabilite all'articolo 60, ed i termini stabiliti dall'articolo precedente per la trasformazione di tali società in aziende municipali, provinciali o consorziali, sono protratti di un anno.

## ART. 85. °

*Trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari.*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli Istituti autonomi per le case popolari istituiti ai sensi del testo unico 30 novembre 1919, 2318, e successive modificazioni, esistenti nella circoscrizione provinciale, saranno costituiti in unica azienda provinciale, con sede nel capoluogo della provincia in cui esplicano la loro attività.

La predetta azienda si intenderà di diritto, dopo la sua costituzione, cessionaria di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezioni alcune, di tutte le proprietà mobiliari, titoli o crediti, e di quanto altro sia di spettanza degli enti od istituti preesistenti; e ne assumerà tutte le obbligazioni passive, con impegno di soddisfarle nel loro integrale ammontare.

## ART. 86.

*Agevolazioni a favore delle aziende provinciali per le case economiche.*

Le aziende provinciali costituite ai sensi dell'articolo precedente avranno le finalità

previste dal testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modificazioni, e godranno di tutti i benefici, le concessioni e le agevolazioni, di cui godevano gli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 87.

*Regolamento delle aziende provinciali  
per le case economiche.*

Il regolamento delle aziende provinciali costituite ai sensi dell'articolo 85 dovrà contenere le norme fondamentali, in quanto applicabili, previste dallo statuto tipo per gli istituti autonomi provinciali per le case popolari, approvato con regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049.

ART. 88.

*Abrogazione delle disposizioni  
contrarie al testo unico.*

Sono abrogati:

- 1°) il testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, 15 ottobre 1925, n. 2578;
- 2°) il regio decreto 10 marzo 1904, n. 108;
- 3°) gli articoli dal 261 al 264 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.